

L'INCENTIVAZIONE IN "CONTO ENERGIA"

secondo il Decreto del 19 Febbraio 2007

Le tariffe di incentivazione con il contributo in «Conto Energia»

Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della Delibera dell'AEEG 88/07 (il 13 Aprile 2007), possono godere delle incentivazioni previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19/02/07, pubblicato in G.U. il 25/02/07, e che ha l'obiettivo di premiare l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

A chi è rivolto?

Alle persone fisiche e giuridiche (compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici) che inoltrano un'apposita domanda, secondo modalità definite dal Decreto medesimo, per accedere alle incentivazioni previste per chi realizza impianti fotovoltaici di potenza minima di 1 kWp.

Quali sono le tariffe incentivanti?

Viene premiata l'energia prodotta (misurata, in kWh, da un apposito contatore) con una tariffa valida per 20 anni per gli impianti fotovoltaici installati successivamente al 01 Ottobre 2005 e che non abbiano goduto di incentivazioni previste dai decreti del Ministero delle Attività Produttive del 28/07/05 e del 06/02/06.

Il valore di incentivazione, decurtato del 2% annuo a partire dal 01/01/2009, è il seguente:

Potenza impianto	Impianto non integrato	Impianto parzialmente integrato	Impianto integrato architettonicamente
Da 1 kWp a 3 kWp	0,40 €/kWh	0,44 €/kWh	0,49 €/kWh
Da 3 kWp a 20 kWp	0,38 €/kWh	0,42 €/kWh	0,46 €/kWh
Oltre i 20 kWp	0,36 €/kWh	0,40 €/kWh	0,44 €/kWh

Per impianto:

- *"non integrato"*, si intendono moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra.
- *"parzialmente integrato"*, si intendono moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.
- *"integrato architettonicamente"*, si intendono moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo

urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.

Quali sono le ulteriori incentivazioni?

Le tariffe sono incrementate del 5% nei casi in cui:

- i soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore (art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni), ovvero il 70% dell'energia prodotta dall'impianto viene consumata in loco;
- il soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- gli impianti sono integrati in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- i soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.

Gli impianti fotovoltaici,

- operanti in regime di scambio sul posto (vedi <http://www.gse.it/attivita/ssp/Pagine/default.aspx>)
- destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate in unità immobiliari o edifici,
- in presenza, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, di interventi di efficienza energetica sull'utenza e compresi tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica e che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare,

godono di un ulteriore premio riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e che consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Le suddette incentivazioni non sono utilizzabili in caso di potenziamento di impianto esistente.

Può essere cumulato con altri incentivi?

Non è possibile ottenere le tariffe incentivanti se gli impianti hanno ricevuto incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di investimento o se usufruiscono dei certificati verdi o se hanno ricevuto finanziamenti dal programma «tetti fotovoltaici». Inoltre la spesa per impianti fotovoltaici non rientra tra le

detrazioni del 55% (vedi Legge Finanziaria 2007 e 2008).

Quali autorizzazioni sono necessarie?

	momento	azione
	INOLTRO Progetto preliminare	Si inoltra al gestore di rete (Enel o altro distributore locale) il progetto preliminare dell'impianto e si richiede al medesimo gestore la connessione alla rete. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kWp e non superiore a 20 kWp, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta;
	ESECUZIONE Connessione impianto	Il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto.
	COMUNICAZIONE Ultimazione lavori	Ad impianto ultimato ed entrato in esercizio, il soggetto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori;
<i>entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto</i>	RICHIESTA di concessione tariffa + COMUNICAZIONE entrata esercizio impianto	Il soggetto responsabile fa pervenire al soggetto attuatore <ul style="list-style-type: none"> ● richiesta di concessione della tariffa incentivante, ● documentazione finale di entrata in esercizio;
<i>entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante</i>	COMUNICAZIONE riconoscimento della tariffa	il soggetto attuatore, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta;

Per maggiori informazioni consultare la Guida del GSE all'indirizzo:

<http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PublInf/Documents/GuidaContoEnergia.pdf>

Informazioni sul Conto Energia.

Per avere informazioni sui decreti di incentivazione si deve contattare il GSE al numero verde 800 896979 oppure consultando le domande frequenti all'indirizzo:

<http://www.gse.it/ATTIVITA/CONTOENERGIAF/Pagine/default.aspx>